

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI




REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
nr. 11 del 17 febbraio 1984.

IL SINDACO


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Carlo Spangher'.



IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Biondi'.

In vigore dal 20.4.84



IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Biondi'.

Art. 1

Entrata in carica - anzianità - durata in carica

I Consiglieri comunali proclamati eletti ai sensi della legge regionale 5 aprile 1956, n.5 e successive modificazioni, entrano in carica col giorno dell'avvenuta proclamazione; essi sono legittimati ad esercitare le funzioni dal momento in cui è intervenuta la loro convalida.

L'anzianità dei Consiglieri è determinata dal maggior numero di voti conseguiti nella elezione. A parità di voti si ha per anziano il maggiore di età.

I Consigli comunali restano in carica cinque anni ed esercitano le loro funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per la loro rinnovazione. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data delle elezioni (giorno di votazione).



Art. 2

Convalida degli eletti

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, che ha luogo entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti al fine di accertare il verificarsi delle ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere specificatamente previste dagli art. 17, 18, 20 e 21 della legge regionale 6 aprile 1956, n.5 e successive modificazioni.

Art. 3

Elezione di congiunti - opzione per l'elezione contemporanea in due Comuni

Se l'elezione porta in Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'articolo 21 della legge regionale 6 aprile 1956, n.5, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale di lista più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni, deve optare per uno di essi entro dieci giorni dall'elezione; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 4
Vacanza del seggio - surrogazione

Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Nel caso di parità fra due o più candidati che seguono l'ultimo eletto, la surrogazione è fatta dal maggiore di età.

Il Consigliere chiamato a surrogare colui che a sensi del primo comma ricopriva il seggio rimasto vacante, rimane in carica solo quanto lo sarebbe rimasto il predecessore.



Art. 5
Decadenza

La qualità di Consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Il Consigliere decade inoltre dalla carica:

- a) nel caso in cui la legge preveda la incompatibilità per il solo cumulo di uffici e l'interessato non abbia optato per uno di essi nel termine di dieci giorni dalla notificazione della seconda elezione o nomina;
- b) nel caso in cui non intervenga, senza giustificato motivo, a tre consecutive sedute del Consiglio, nel senso di mancata partecipazione ai lavori del Consiglio convocato per la trattazione di tre distinti e consecutivi ordini del giorno, risultanti tali dai relativi processi verbali.

La proposta di decadenza è deliberata dalla Giunta Comunale e viene notificata in copia all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima della seduta nella quale il Consiglio discuterà l'argomento.

Se entro il termine prefissatogli (almeno dieci giorni) il Consigliere non ha presentata alcuna giustificazione e se quelle prodotte non siano dal Consiglio Comunale ritenute plausibili, il Consigliere è dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 14 della L.R. 21 ottobre 1963, n.29.

Nella valutazione dei motivi adottati a giustificazione delle assenze il Consiglio avrà riguardo alla normale diligenza del buon cittadino.

La decadenza dalla carica di Consigliere ha effetto dalla data di esecutività del relativo provvedimento adottato dal Consiglio.

Il provvedimento sostitutivo adottato dalla Giunta provinciale a termini dell'art. 14 della L.R. 21 ottobre 1963, n.29 è notificato all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a cura del Comune entro cinque giorni dal ricevimento; in tal caso la decadenza ha effetto dalla data di ricezione della raccomandata.

Art. 6
Dimissioni Volontarie



Il Consigliere che intende dimettersi volontariamente dalla carica rivestita deve manifestare tale sua volontà con atto scritto e motivato, diretto al Presidente del Consiglio a cui spetta l'obbligo di sottoporlo eventualmente con procedura d'urgenza, all'esame del Consiglio.

Se entro un mese dal ricevimento dell'atto non fosse prevista una seduta del Consiglio, il Presidente promuove una apposita convocazione onde garantire l'osservanza del termine previsto dall'art. 14-bis dalla L.R. 21 ottobre 1963, n.29, per i provvedimenti di competenza del Consiglio.

Il provvedimento con il quale il Consiglio prende atto delle dimissioni, rispettivamente le respinge, è adottato con formale deliberazione notificata all'interessato a mezzo del messo comunale entro otto giorni dalla sua adozione.

Se il Consiglio respinge le dimissioni o non adotta entro il termine di un mese alcun provvedimento, l'interessato ha facoltà di ricorrere alla Giunta provinciale il cui provvedimento è trasmesso in copia al Comune a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il quale lo notifica, entro cinque giorni dal ricevimento, all'interessato.

Le dimissioni accolte dal Consiglio operano dal giorno in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva, quelle la cui presa d'atto è pronunciata dalla Giunta provinciale, operano dalla data di ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente.

Art. 7
Doveri del Consigliere

Al Consigliere incombono i seguenti doveri:

- a) eleggere, con dichiarazione scritta da consegnare alla Segreteria comunale entro due giorni dal ricevimento della lettera con la quale il Sindaco gli comunica l'avvenuta elezione, il proprio domicilio nel territorio del Comune. Analogo termine è rispettato per successive variazioni del domicilio;
- b) partecipare alle sedute del Consiglio, delle Commissioni e dei Comitati di cui fa parte a scanso di decadenza dalla carica a termini di legge;
- c) osservare con diligente senso di responsabilità le norme contenute nel presente Regolamento e nelle leggi che ineriscono alla carica;
- d) esercitare la propria funzione nell'esclusivo interesse della collettività senza vincolo di mandato imperativo o di parte;



- e) pur non essendo tenuto a prestare giuramento il Consigliere ha il dovere, non soltanto morale ma anche giuridico di serbare una condotta improntata a profondo sentimento di fedeltà alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma, esercitando le pubbliche funzioni con disciplina ed onore; La norma di cui sopra vincola indistintamente tutti i Consiglieri, senza distinzione del loro credo politico, sia che facciano parte della maggioranza sia che appartengano alla minoranza;
- f) serbare in adunanza condotta non censurabile ed evitare turbative all'ordine pubblico;
- g) sostituire il Sindaco e fungere da Segretario nei casi previsti dalla legge; esercitare, quando chiamatovi, le funzioni di scrutatore nelle sedute del Consiglio; curare gli affari locali dell'Amministrazione comunale secondo le direttive del Sindaco, se da questi è stato nominato suo delegato;
- h) osservare il segreto d'ufficio su argomenti che, per legge, o nell'interesse dell'Amministrazione, o per loro specifica qualificazione, incombe il dovere della riservatezza, e comunque su deliberazioni adottate in seduta dichiarata segreta a termini dell'art.32, secondo comma della L.R. 21 ottobre 1963,n.29;
- i) astenersi da deliberazioni consiliari riguardanti liti, impegno e liquidazione di spesa, resa di conti, forniture, prestazione di servizi e conferimento di impieghi, quando vi sia connesso un interesse proprio del Consigliere o di suoi parenti sino al quarto grado, degli affini sino al secondo grado, o del coniuge;
- l) allontanarsi dall'aula consiliare durante la trattazione degli affari di cui alla lettera precedente;
- m) astenersi, a pena di decadenza, da acquisti di beni del Comune, eseguiti col sistema della trattativa privata;
- n) astenersi, a pena di decadenza, dal prendere parte a servizi, esazioni, forniture od appalti nell'interesse del Comune o delle istituzioni ed aziende amministrate dal medesimo, quando il loro valore superi nell'anno il 5 % delle spese correnti del relativo bilancio;
- o) far constatare nel verbale di seduta, a scanso di responsabilità per danno recato, con dolo o colpa grave, al Comune o ai terzi verso i quali l'ente stesso debba rispondere, il proprio motivato dissenso o richiami o proposte fatte per evitare il provvedimento da cui il danno è derivato.

Diritti del Consigliere



Al Consigliere sono riservati i seguenti diritti:

- a) di entrare in carica col giorno della proclamazione degli eletti, rispettivamente con il giorno di nomina per surrogazione, e conservare l'ufficio per tutta la durata del mandato esercitando le relative funzioni dal giorno della convalida e fino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio;
- b) di rinunciare alla carica rassegnando in ogni momento le proprie motivate dimissioni al Consiglio comunale;
- c) di acquisire, con l'entrata in carica, il titolo e conservarlo per tutta la durata del mandato. Se maggiore di età fra tutti i Consiglieri in carica spetta il titolo e relative incombenze di Consigliere anziano.;
- d) di chiedere, in gruppo con altri colleghi rappresentante un quinto dei Consiglieri in carica, la convocazione del Consiglio;
- e) di avere completa ed esatta conoscenza, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, degli argomenti da trattarsi in seduta del Consiglio. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine è di ventiquattro ore;
- f) di esaminare, nella sede comunale, e durante l'orario di apertura degli uffici, gli atti relativi alle singole proposte iscritte all'ordine del giorno; e di ottenere gratuitamente su richiesta anche verbale, copia delle deliberazioni, dei regolamenti e delle tariffe;
- g) di iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio e di farsi promotore di varie iniziative di competenza comunale atte a sollecitare lo sviluppo economico e sociale della popolazione amministrata;
- h) di presentare in seno al Consiglio interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- i) di far constatare, nel verbale di seduta del Consiglio, il proprio voto e le relative dichiarazioni, promuovendone rettificazioni nel caso in cui il verbale contenga inesattezze;
- l) di promuovere che la votazione venga fatta a scrutinio segreto. La richiesta deve essere prodotta da almeno un quinto dei Consiglieri presenti in seduta;
- m) di richiedere, anche individualmente, la dichiarazione di decadenza del Sindaco, degli Assessori, o degli altri Consiglieri nei casi previsti dall'art.14 della L.R. 21 ottobre 1963, n.29;
- n) di richiedere il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato nonché il pagamento delle provvidenze economiche previste dalla legge regionale.

Art. 9
Luogo di riunione del Consiglio



Le sedute consiliari si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale. La sala consiliare è riservata di regola ad uso del Consiglio e delle Commissioni comunali.

Il Presidente e i Membri di Giunta siedono in capo alla sala delle adunanze. Gli altri Consiglieri siedono in settori disposti per gruppi.

Qualora circostanze speciali e gravi, giustificati motivi non permettano la riunione nella residenza municipale, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, determina il luogo di riunione che, oltre ad essere indicato e pena di nullità nell'avviso di convocazione dei Consiglieri, viene notificato alla cittadinanza mediante avviso e viene comunicato al Presidente della Giunta Provinciale. Comunque il luogo di riunione del Consiglio non può mai essere fuori dal territorio del Comune.

Art. 10
Gruppi Consiliari

Nella prima adunanza del Consiglio comunale neo eletto e prima di iniziare la procedura per la elezione del Sindaco i Consiglieri devono presentare a chi presiede la seduta dichiarazione scritta per far noto a quale gruppo consiliare appartengono od a quale intendono aggregarsi, indicando il nominativo del Consigliere capogruppo.

Ciascun gruppo è costituito da non meno di due consiglieri, eccezion fatta per i Consiglieri di un partito politico presente in parlamento o in Consiglio Regionale.

I Consiglieri che entro il termine di cui al primo comma non dichiarano la loro appartenenza o la loro aggregazione ad un gruppo consiliare o non costituiscono un gruppo per mancanza del numero previsto, fanno parte di un unico gruppo misto.

Il Presidente dà ai presenti immediata comunicazione della composizione dei vari gruppi consiliari.

Art. 11
Convocazione del Consiglio

Il Consiglio comunale deve riunirsi almeno ogni due mesi.

Le riunioni del Consiglio, la cui data è fissata dalla Giunta comunale, possono avere luogo per determinazione del Sindaco, per deliberazione della Giunta Comunale, per richiesta di un quinto dei Consiglieri e per invito del Presidente della Giunta Provinciale; in questi ultimi due casi entro dieci giorni dalla richiesta.

La richiesta di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri deve essere suffragata dalla presentazione di argomenti attinenti alle funzioni del Consiglio convenientemente esposti.

In caso di urgenza spetta al Sindaco convocare il Consiglio fissando la data e indicando lo scopo della riunione.



Art. 12

Elenco degli affari da trattare in Consiglio

La Giunta stabilisce le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio, iscrivendo all'o.d.g. dei lavori :

- le eventuali proposte della Giunta Provinciale;
- le proposte del Sindaco;
- le proposte della Giunta comunale;
- le proposte e le mozioni dei Consiglieri in ordine di presentazione;
- interrogazioni ed interpellanze;
- le eventuali comunicazioni del Sindaco e degli Assessori.

Eventuali argomenti da trattarsi in seduta segreta saranno posti all'ordine del giorno per ultimi.

E' in facoltà del Sindaco di integrare l'o.d.g. già approvato dalla Giunta Comunale, aggiungendovi eventuali questioni di carattere urgente.

L'elenco degli affari, benchè sommario e sintetico, deve essere compilato in modo che i Consiglieri siano messi in grado di ben individuare preventivamente gli affari medesimi.

A fianco degli oggetti da trattare, per i quali relatore sia un Consigliere diverso dal Sindaco, dovrà indicarsi il nome del relatore stesso.

Le proposte di iniziativa consiliare, nonchè mozioni, interrogazioni ed interpellanze, sono iscritte allo o.d.g. della prima seduta consiliare in programma a condizione che siano presentate nel corso dell'adunanza precedente ovvero pervengano al Sindaco o a un suo delegato entro il giorno in cui la Giunta si riunisce per deliberare la convocazione del Consiglio, e non risultino palesemente estranee alle attribuzioni del Consiglio. A richiesta il Sindaco o il suo delegato ne rilascia ricevuta.

Art. 13
Avviso di convocazione



La convocazione del Consiglio è fatta secondo le norme della legge con avviso scritto ad opera del Sindaco contenente l'elenco degli oggetti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, da consegnare al domicilio di ciascun Consigliere che non risiede nel Comune deve eleggere in questo Comune il proprio domicilio e notificarlo all'Amministrazione.

Gli avvisi per la convocazione dovranno essere consegnati a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Soltanto nei casi di urgenza i termini di preavviso potranno essere ridotti a ventiquattro ore. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da aggiungersi d'urgenza ad altri già iscritti all'o.d.g. di una determinata seduta.

Art. 14

Pubblicazione della convocazione

Avviso analogo a quello di convocazione dei Consiglieri deve essere pubblicato a cura del segretario comunale all'albo pretorio e negli altri luoghi stabiliti con deliberazione del Consiglio nel giorno stesso in cui ne avviene la consegna al domicilio dei Consiglieri.

Eventuali varianti o aggiunte all'o.d.g. devono essere parimenti pubblicate.

Art. 15

Consultazione degli atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'o.d.g. compresa copia del verbale della seduta precedente, sono depositati presso la Segreteria comunale nel quinto giorno antecedente quello fissato per l'adunanza; da tale data tutti i Consiglieri possono prenderli in esame durante l'orario d'ufficio, salvo l'obbligo di riservatezza che il carattere di taluni documenti o dell'affare in sè possa richiedere.

Ogni Consigliere può ottenere dal Segretario gratuitamente copia fotostatica di regolamenti, tariffe, delibere. Le copie delle deliberazioni rilasciate ai Consiglieri devono riportare integralmente tutti gli elementi contenuti nell'originale.

La relazione al bilancio, i regolamenti, le mozioni, interrogazioni, interpellanze posti all'o.d.g. del Consiglio, nonchè, di massima, il verbale della seduta precedente, devono inoltre essere inviati in copia ai Capigruppo consiliari entro la data di consegna dell'avviso di convocazione.

Art. 16

Presidenza del Consiglio



Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Sindaco, in sua assenza dal Vicesindaco, in assenza di questi dall'Assessore anziano determinato a norma dello art.15 del Regolamento di esecuzione della L.R. 21 ottobre 1963,n° 29; in mancanza di Assessori, dal Consigliere anziano determinato a norma dello stesso articolo. Peraltro la prima seduta del nuovo Consiglio comunale è presieduta dal Consigliere più anziano d'età mentre per la trattazione di un conto consuntivo, alla cui gestione Sindaco e Giunta hanno partecipato, il Consiglio comunale elegge un Presidente temporaneo.

Il Presidente può chiamare, perchè assistano alle adunanze per il tempo necessario, quei funzionari comunali e consulenti che possano fornire notizie e chiarimenti in via breve sulle materie che sono all'o.d.g.

Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il presente regolamento, concede, a norma di esso, la parola, annunzia il risultato delle votazioni e provvede a ogni altra incombenza inerente alla riunione.

Egli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni.

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettere al Presidente della Giunta Provinciale.

Art. 17

Segretario del Consiglio

Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario comunale con le funzioni di legge. Nel caso di assenza per motivi di interesse nell'affare in trattazione, il Consiglio sceglie il Segretario fra uno dei Consiglieri presenti.

Per la redazione del verbale della seduta il Segretario può valersi della collaborazione di altro dipendente comunale.

Art. 18

Verbale della seduta

Il verbale si inizia al momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e si chiude con la dichiarazione del Presidente che la seduta è sciolta. Tutto quanto può essere avvenuto o può essere stato detto prima dell'apertura e dopo la chiusura dell'adunanza non può essere riportato nel verbale.

Il verbale deve contenere : indicazione dell'ora di convocazione e di inizio della seduta, un resoconto riassuntivo della riunione con indicati i punti discussi e brevemente menzionati gli interventi degli oratori e le concrete proposte

interessati, e l'esito della votazione distinto in voti favorevoli, contrari, astenuti, nulli, con segnato il numero dei presenti.



Degli interventi degli oratori saranno citate testualmente soltanto le dichiarazioni delle quali sia stata formalmente richiesta l'inserzione nel processo verbale. Tali dichiarazioni dovranno essere fornite al Segretario durante la seduta in forma concisa, dettate o per iscritto e firmate.

Eventuali ingiurie, calunnie e diffamazioni, pronunciate dai Consiglieri sono trascritte nel verbale unicamente a richiesta dell'offeso, se presente, ovvero del Presidente, salvo al Consigliere che le ha pronunciate il diritto di fornire chiarimenti e precisazioni e all'offeso di adire le vie legali.

Nel processo verbale delle sedute segrete il nome degli oratori è riportato soltanto a richiesta dei medesimi.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere designato.

Art. 19
Numero legale

Il numero dei Consiglieri necessari per rendere legale l'adunanza deve rispondere alla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune; in caso contrario la seduta è dichiarata deserta e rinviata ad altra data in seconda convocazione, per la quale il numero legale è ridotto a sette Consiglieri.

Accertata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta. Il Segretario tiene nota dei Consiglieri che entrano ed escono. Qualora durante la seduta venga a mancare il numero legale, l'adunanza deve essere immediatamente sciolta a meno che si tratti di assenza momentanea di qualche Consigliere nel qual caso si può sospendere la seduta per un tempo non superiore a trenta minuti e attendere che gli assenti facciano ritorno nella sala per proseguire nella trattazione degli argomenti.

Art. 20
Seduta di seconda convocazione

E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata nulla, o sciolta dopo il suo inizio, per mancanza del numero legale. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti stilati nei termini e modi indicati dal precedente art. 5. Quando, però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda per il caso che rendasi necessaria, l'avviso è rinnovato ai soli Consiglieri che risultavano assenti all'atto della dichiarazione di seduta deserta.

Tutti gli argomenti all'o.d.g., o rispettivamente quelli ri-

masti inevasi, devono essere iscritti all'o.d.g. della seduta di seconda convocazione.



Art. 21 Assenze dei Consiglieri

I Consiglieri, che per qualsiasi motivo non fossero in grado di partecipare alle adunanze consiliari, sono tenuti a darne previa giustificazione al Sindaco o a chi ne fa legittimamente le veci, ovvero al rispettivo Capogruppo; di tali giustificazioni viene riferito all'assemblea in principio di riunione ed è fatta menzione nel verbale.

Il Consigliere che si assenta definitivamente dalla adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario affinché ne prenda nota nel verbale.

Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, a tre consecutive sedute di Consiglio, è dichiarato decaduto su iniziativa della Giunta e su richiesta di un Consigliere, a termini della art. 14 della L.R. 21 ottobre 1963, n° 29, e successive modifiche.

Art. 22 Carattere delle sedute

Di regola la trattazione dell'o.d.g. avviene in seduta pubblica. Fanno eccezione i casi in cui:

- a) si tratti di deliberare su persone, dovendosi implicare un giudizio sulle loro qualità morali, tecniche e attitudinali;
 - b) il Consiglio lo decida con deliberazione motivata.
- Quest'ultimo caso deve considerarsi del tutto eccezionale.

La seduta deve comunque essere pubblica quando si tratti di deliberare sull'elezione del Sindaco, della Giunta, dei Revisori dei Conti, dei Componenti le Commissioni comunali e altri Collegi, nonché su bilanci, regolamenti e capitolati generali.


Art. 23 Ammissione del pubblico e servizio d'ordine

Ove la seduta sia pubblica, qualsiasi persona può accedere nello spazio all'uopo riservato nella sala consiliare. Alla stampa è riservato, ove richiesto, un tavolo in posizione separata dal pubblico e dai Consiglieri.

Nessuno tra il pubblico può accedere ai banchi del Consiglio o prendere la parola durante le sedute o manifestare in modo clamoroso o prolungato la propria approvazione o disapprovazione.

qualora non si individuasse la persona o le persone da cui viene causato il disordine, il Presidente ha la facoltà di ordinare che sia grombrata la sala nella parte riservata al pubblico. Chi sia stato espulso dalla sala non vi è riameso per tutta la durata della seduta.

Al servizio d'ordine durante le riunioni provvede un Vigile urbano in divisa, a disposizione del Presidente.



Art. 24 Disciplina dei Consiglieri

Ove il contegno di uno o più Consiglieri fosse causa di disordine per intemperanza di modi o di linguaggio, il Presidente può richiamarli all'ordine.

Se il Presidente ha richiamato all'ordine due volte nella stessa seduta, per qualsiasi motivo, un Consigliere, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, può proporre al Consiglio l'interdizione della parola nei suoi confronti per l'argomento o parte di argomento in corso di trattazione.

Il Presidente, ove occorra, può anche infliggere una nota di biasimo al Consigliere indisciplinato, facendone fare menzione nel processo verbale.

Il Presidente non può in ogni caso fare espellere dall'aula il Consigliere, ma soltanto, se lo ritiene opportuno o necessario, sospendere o sciogliere la seduta.

Art. 25 Designazione degli scrutatori

Il Presidente, premesse eventuali comunicazioni che interessino il Consiglio su fatti e circostanze di eccezionale importanza, propone la designazione di due scrutatori, di cui uno di minoranza.

Gli scrutatori, unitamente al Presidente ed al Segretario dell'Assemblea, hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità e l'esito della votazioni, sia che abbiano luogo a voti palesi, sia particolarmente che si svolgano per scrutinio segreto.

Art. 26 Lettura ed approvazione del verbale

Il Presidente, dopo aver proposto la designazione di un Consigliere delegato alla firma, può anche proporre che il verbale della seduta precedente venga letto solo nella parte dispositiva; il Consiglio delibera a maggioranza. Il Presidente dà quindi la parola al Segretario per la lettura.

La lettura ed approvazione del verbale hanno luogo in seduta pubblica, anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

Art. 27
Trattazione dell'o.d.g.

Gli oggetti sottoposti all'esame del Consiglio sono nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.

Su proposta motivata e con l'approvazione del Consiglio, l'ordine di trattazione dei problemi può essere mutato. In particolare vanno posposti agli altri i punti da trattarsi in seduta segreta.

Non è ammessa trattazione di argomenti che non risultano iscritti all'o.d.g.; non è ammessa discussione sulle comunicazioni del Presidente e sulla risposta ad interrogazioni ed interpellanze; in tal caso si potrà per converso presentare mozioni da iscrivere all'o.d.g. dell'adunanza successiva.

Ove siano portati all'esame del Consiglio, bilanci, regolamenti, convenzioni e altri atti a carattere articolato, che non siano obbligatoriamente predeterminati nella forma e nel contenuto, la trattazione si divide di regola in due fasi:

- a) esame generale con eventuale presentazione di questione pregiudiziale o sospensiva;
- b) esame particolareggiato con discussione e votazione su ogni parte o articolo.

Per questo tipo di atti il Consiglio può tuttavia, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, deliberare l'esame in unica fase.

Le interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti identici, analoghi o connessi, possono essere svolte contemporaneamente.

Art. 28
Relazione (illustrazione)

Di norma sulla proposte all'o.d.g. riferisce il Presidente o l'Assessore competente, mettendo in evidenza in linea generale il pensiero della Giunta ed eventualmente della Commissione comunale del ramo. Talora spetta ad un singolo membro del Consiglio, sulla base di delega precedentemente affidatagli, di fare relazione circa oggetti che esigono esami, indagini e trattative speciali.

L'argomento può essere illustrato anche a mezzo di relazione scritta preliminarmente depositata agli atti.

La proposta concreta può non essere contenuta nella relazione nei casi in cui la Giunta non ritenga opportuno formularla, preferendo che scaturisca dalla discussione.

Ove l'argomento all'o.d.g. sia di iniziativa consiliare, compete al Consigliere primo firmatario, ed eventualmente al primo firmatario di ogni gruppo promotore, di illustrarlo, e al Sindaco o Assessore delegato di replicare.

Non è ammesso superare per l'illustrazione il tempo di 15 minuti; analogamente per l'eventuale intervento di replica, salvo che il Consiglio decida eccezionalmente di derogare.



integrare l'illustrazione della proposta su richiesta di qualche Consigliere e dietro autorizzazione del Presidente nonchè dichiarare se accetta o respinge emendamenti presentati; il tutto con la massima stringatezza.



Art. 29 Discussione

Finita la relazione e l'eventuale intervento di replica, il Presidente apre la discussione. Ad essa possono prendere parte tutti i Consiglieri, ognuno dei quali deve prima chiedere la parola al Presidente, che la concede secondo l'ordine delle domande. Hanno la precedenza in ogni caso coloro che chiedono la parola per mozione d'ordine, per questione pregiudiziale, per fatto personale o per ordine del giorno.

Nessun consigliere può chiedere la parola più di due volte sullo stesso oggetto o sulle sue singole parti, eccettuato l'autore o il relatore della proposta in discussione.

Il Consigliere che ha la parola, esponendo o leggendo il suo intervento, non può parlare di norma per più di 10 minuti in fase di esame generale, non più di 5 minuti nell'eventuale fase di esame particolareggiato, salvo che il Consiglio decida eccezionalmente di derogare.

I Consiglieri parlano dal loro posto, rivolgendo la parola all'intero consesso, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altro membro del Consiglio; non è ammessa alcuna forma di dialogo.

Nessuno può interrompere chi parla, salvo il Presidente per chiamare l'oratore all'argomento o per ammonire coloro che in qualsiasi modo turbino la adunanza.

Qualora nessun Consigliere chieda la parola, il Consiglio, su invito del Presidente, passa direttamente alla votazione.

Art. 30 Mozione d'ordine

La mozione d'ordine può essere avanzata da uno o più Consiglieri al Presidente e consiste in un richiamo verbale alla legge e al presente regolamento, in un rilievo sul modo e l'ordine col quale sia stata posta, illustrata e discussa la questione dibattuta, o col quale si intende procedere alla conseguente votazione.

Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronuncia il Presidente del Consiglio. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio che decide per alzata di mano senza discussione.

Art. 31
Questione pregiudiziale o sospensiva



Si ha la questione pregiudiziale quando viene richiesto che un dato argomento all'o.d.g. non si debba discutere. E' questione sospensiva la richiesta di rinviare la discussione, o la deliberazione su di un dato argomento. La questione pregiudiziale e la questione sospensiva possono essere presentate verbalmente da ogni Consigliere prima che si inizi la discussione sul merito.

Se le predette questioni si vogliono proporre quando la discussione è già in corso, debbono essere formulate da almeno cinque Consiglieri. Esse verranno discusse e poste in votazione prima che si proceda o si prosegua nella discussione di merito. Su di esse sono ammessi a parlare un solo Consigliere a favore e uno solo contro, per non oltre cinque minuti ciascuno. Dopo di ciò il Consiglio decide mediante votazione per alzata di mano.

Art. 32
Fatto personale

Vi è fatto personale quando un Consigliere si senta intaccato nella propria condotta o gli vengano attribuite opinioni, dichiarazioni o fatti diversi o contrari a quelli effettivamente espressi o avvenuti; ovvero gli vengano addebitate dichiarazioni non espresse o fatti non avvenuti.

La parola per fatto personale può essere domandata in qualunque momento della discussione, la quale pertanto viene temporaneamente sospesa dal Presidente. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in che esso si concreti e il Presidente si pronuncia circa la sussistenza del fatto. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito senza discussione per alzata di mano.

L'intervento di un Consigliere per fatto personale non può eccedere cinque minuti.

Art. 33
Ordine del giorno

Nel corso della discussione possono essere presentati da ciascun gruppo consiliare ordini del giorno concernenti argomenti in corso di trattazione e volti a precisare o ampliare la posizione del Consiglio sui medesimi.

Sulla stessa proposta o parte di proposta, ogni gruppo non può presentare che un solo ordine dal giorno per il cui svolgimento il primo firmatario non deve superare i cinque minuti.

Il Presidente ha la facoltà di negare la accettazione di ordini del giorno stilati in forma assolutamente carente

o contenenti termini sconvenienti ovvero relativi ad argomenti palesemente estranei all'oggetto della discussione o argomenti contrastanti con deliberazioni già adottate, e può rifiutarsi di metterli in votazione.

Se il gruppo consiliare insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide senza discussione per alzata di mano



Art. 34 Emendamenti

Sono considerati emendamenti le correzioni di forma delle proposte ed anche le sostituzioni e le aggiunte alle proposte medesime o alle loro singole parti.

Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto, firmati, al Presidente, durante la discussione di ogni proposta o parte di proposta.

Il Presidente può dispensare dalla presentazione per iscritto di emendamenti quando si tratti di variazioni di lieve entità, nel qual caso si limita a farne prendere precisa nota dal Segretario dell'Assemblea.

E' consentito a ogni Consigliere di presentare emendamenti, ma nessuno di essi è più ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta o sulle singole parti della medesima alle quali gli emendamenti si riferiscono. Ogni emendamento può essere ritirato in qualsiasi momento e sostituito con un altro.

Art. 35 Dichiarazione di voto

Ultimato l'esame di una proposta, non può essere concessa la parola che per semplice dichiarazione di voto e per il tempo massimo di cinque minuti.

Durante le votazioni segrete non sono ammesse dichiarazioni di voto, qualunque sia l'oggetto da deliberare, ma prima della votazione i Consiglieri sono liberi di manifestare brevemente le loro opinioni sul punto in votazione.

Art. 36 Esito delle proposte

Si intende approvato l'argomento che, esaurita l'eventuale discussione, è posto in votazione e ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che l'oggetto preveda una maggioranza qualificata.

La proposta a struttura composita o articolata, si intende approvata quando il Consiglio, dopo aver votato favorevolmente

le singole parti o articoli con gli eventuali emendamenti, dia voto finale favorevole all'intera proposta nel suo testo definitivo sempre con la maggioranza di cui sopra.

Nelle votazioni per appello nominale e per alzata di mano si considerano presenti, ai fini del computo del numero legale, coloro che hanno espresso voto favorevole, coloro che hanno espresso voto contrario e coloro che hanno dichiarato espressamente di volersi astenere o si sono di fatto astenuti dal manifestare il loro intendimento.

Nella votazione a scrutinio segreto il numero legale è accertato al momento in cui il Presidente invita i presenti a restituire a scheda di votazione.



Art. 37

Metodi e ordine di votazione

I Consiglieri votano di regola per alzata di mano.

Quando una votazione per alzata di mano sia dubbia nel suo risultato, il Presidente dispone la controprova.

I Consiglieri votano a scrutinio segreto se la seduta è stata dichiarata segreta oppure quando venga fatta richiesta da almeno un quinto dei presenti.

Ogni proposta importa distinta votazione; alla nomina di impiegati si procede con votazione individuale separata, anche se si tratta di posti plurimi da conferire. L'ordine segue quello della graduatoria; in mancanza di una graduatoria tale ordine è previamente stabilito dal Consiglio.

La votazione per ballottaggio è consentita solo nei casi previsti dalla legge.

I Consiglieri votano prima sugli emendamenti in ordine di presentazione, quindi sulla proposta o parte di proposta a cui gli emendamenti si riferiscono.

Gli ordini del giorno consegnati al Presidente sono votati subito dopo la fine della discussione secondo l'ordine della loro presentazione. Gli emendamenti a un ordine del giorno sono votati prima di questo.

Art. 38

Nomina di rappresentanti comunali

Nella nomina di commissari e di rappresentanti comunali, salva diversa disposizione di legge o di statuto, risultano eletti coloro che hanno conseguito la maggioranza di voti dei presenti.

I posti da ricoprire vengono assegnati ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui per uno o più posti residui risulti votato, con pari voti, un numero superiore di candidati, dovrà essere ripetuta la votazione per la copertura di tali posti.

Nel caso in cui sia prevista nella commissione o nella rappresentanza comunale da eleggere la presenza di uno o più membri di minoranza la votazione avviene con il sistema del voto

risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età: qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun consigliere o rappresentante della minoranza, si sostituisce all'ultimo eletto della maggioranza il consigliere o rappresentante della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.



Art. 39
Parità di voti

Se una proposta riporta un uguale numero di voti favorevoli o contrari, non può considerarsi nè approvata nè respinta e l'oggetto relativo può essere iscritto all'o.d.g. di una successiva adunanza del Consiglio.

Art. 40
Proclamazione dei risultati delle votazioni

Il Presidente dell'adunanza constatata e proclama l'esito della votazione assistito dagli scrutatori designati dal Consiglio tra i propri componenti all'inizio della seduta.

Le formule sull'esito della votazione sono le seguenti :
" Il Consiglio approva", "Il Consiglio respinge", " La votazione ha dato esito di parità di voti favorevoli e contrari",
"La proposta può passare all'o.d.g. di successiva adunanza".

Nelle votazioni a scrutinio segreto dovrà altresì farsi constare il numero delle schede bianche e di quelle nulle.

Quando hanno luogo votazioni a scrutinio segreto, le schede per qualsiasi motivo contestate o annullate, devono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e devono essere conservate in archivio.

Art. 41
Interrogazioni e interpellanze

L'interrogazione consiste nella domanda scritta fatta alla Giunta se un fatto sia vero, se qualche informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta o se la Giunta abbia o stia per prendere provvedimenti su questioni determinate.

L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta in un determinato affare.

Per entrambe, se è richiesta risposta scritta, la stessa deve essere data entro 15 giorni e comunicata al Consiglio nella successiva riunione.

Art. 42

Svolgimento di interrogazioni e interpellanze

L'interrogante non potrà parlare sulla sua interrogazione se non dopo che il Sindaco, o chi per esso, vi abbia dato risposta, e soltanto per dichiarare se sia o no soddisfatto o per quali motivi eventualmente non lo sia, impiegando il tempo massimo di cinque minuti.

L'interpellante svolgerà la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco, o di chi per esso; quindi, dopo la risposta, dichiarerà se sia o no soddisfatto e per quali ragioni. Il tempo consentitogli è di dieci minuti nel primo caso, cinque minuti nel secondo.

Qualora dichiarerà di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto della interpellanza, dovrà presentare una mozione da iscrivere all'ordine del giorno della successiva seduta, analogamente per le interrogazioni.

Quando una stessa interrogazione o interpellanza sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento o di replica spetta solo al primo firmatario e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo al firmatario successivo e così di seguito.

Il Sindaco e la Giunta possono astenersi dal prendere in considerazione le interrogazioni o le interpellanze palesemente estranee alle attribuzioni del Comune ovvero redatte in forma assolutamente carente o in termini sconvenienti ovvero non relative ad argomenti interessanti l'Amministrazione comunale.

Art. 43

Mozione

La mozione consiste nella formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti, o da seguire, riguarda a determinati argomenti o affari, o nella formulazione di un voto in merito a particolari fatti o situazioni che interessino la Comunità locale.

Essa può consistere anche nell'invito rivolto al Sindaco, o alla Giunta, a promuovere la discussione su di un argomento che ha già formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, al fine di pervenire ad una determinazione di merito.

La mozione è presentata per iscritto già firmata; può essere proposta da qualunque Consigliere; importa l'adozione di voto deliberativo essendo parificata alla proposta di iniziativa consiliare.

Il Consiglio, su richiesta del Presidente, può decidere di non prendere in considerazione le mozioni che riguardino argomenti non interessanti l'Amministrazione comunale o compilate in termini sconvenienti o in forma del tutto carente.



Art. 44
Aggiornamento della seduta



Non ultimandosi la trattazione degli affari iscritti all'o.d.g., il Presidente sospende la seduta e chiede al Consiglio di pronunciarsi circa il giorno e l'ora in cui sia da riprendere. In tale caso la seduta successiva si considera sempre di prima convocazione.

Ai Consiglieri non intervenuti alla riunione deve essere notificato nei tempi consentiti dalle circostanze l'avviso di ripresa della seduta con incluso l'elenco degli oggetti ancora da trattarsi.

Art. 45
Norma finale di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla L.R. 5 aprile 1956, n.5 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 21 ottobre 1963, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè al relativo regolamento di esecuzione.

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N° 4383/A-B in seduta del 23 MAR. 1984

Il presente Regolamento è stato assoggettato a controllo della Giunta Provinciale a sensi dell'art. 11 della L.R. 10 Novembre 1963, n° 16.



IL SEGRETARIO DELLA G.P.
INSESSO DI TAVELLA
dott. ppa. *Luca Mantovani*

